



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **240** del 07/11/2017

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Variazione al bilancio di previsione .Quarantanovesimo provvedimento 2017.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. della legittimità dei debiti fuori bilancio inerenti a:

e.1) compensi professionali, e oneri accessori, spettanti a professionisti esterni per l'attività svolta in favore della Regione, in virtù di incarichi formalmente e validamente conferiti, in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.



Debito fuori bilancio n. 1

Cont.n. 1968/04/GR-C.d.S.Studio Odontostomatologico.dott.R.B.+ altri c/ Regione Puglia. .Competenze professionali spettanti all'avv.Pierluigi Balducci.

-Con provvedimento n. 1505/2004 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al TAR Bari dallo Studio Odontostomatologico dott. R.B. + altri per l'annullamento delle note della AUSL LE/1 aventi ad oggetto "contratto provvisorio anno 2004 per prestazioni specialistiche ambulatoriali", nonché di ogni atto connesso, consequenziale e/o presupposto.

-Con sentenza n. 827/06 il TAR respingeva il ricorso ed il successivo per motivi aggiunti.

-Avverso la predetta sentenza quattro ricorrenti interessati presentavano ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato.

-Con provvedimento n. 511 del 24/04/2007 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Pierluigi Balducci.

-Con sentenza n. 3789/09, depositata in data 12/06/2009 Il C.d.S. in sede giurisdizionale respingeva l'appello condannando le parti appellanti alle spese di giudizio a favore della Regione Puglia.

-L'avv. Balducci, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica, acquisita al Protocollo dell'Avvocatura con il n. 11/L/21032 del 10/11/2011., per un importo complessivo di € 4.173,16, al lordo di ritenuta .

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, a seguito di eccezioni sollevate dal funzionario liquidatore(detraazione dei diritti non spettanti per i giudizi che si svolgono dinanzi alle Magistrature Superiori, applicazione del corretto importo della voce onorario"memoria difensiva",ricalcolo dell'IVA con aliquota vigente,riduzione della voce"domiciliazione"), il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 2.798,30, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto erogato, giusta D.D. n. 354/2007, importo accettato dal professionista, giusta mail del 04/09/2017 , in atti.

Debito fuori bilancio n. 2

Cont. n.532/08/B/FO- Corte di Appello di Lecce-Sez.Lavoro-Regione Puglia c/ P.R.+ 2.Competenze professionali spettanti all'avv. Eliana De Luca.

-Con sentenza n. 270/2009 il Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro- aveva rigettato il ricorso proposto dai dipendenti regionali sigg.ri P.R.+ 2 per l'accertamento del proprio diritto di credito maturato per espletamento mansioni superiori, con consequenziale condanna della Regione Puglia a corrispondere le somme richieste.



-Con provvedimento n. 1431 del 28/06/2011 la G.R. deliberava di resistere all'appello avverso la citata sentenza , a mezzo dell'avv. Eliana De Luca.

-Con sentenza n.2153/11,,depositata il 30/10/2011 la Corte di Appello di Lecce-Sezione Lavoro- rigettava l'appello compensando le spese di giudizio.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 15/11/2011, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 21/11/2011 Prot. n. 11/L/ 21748, per un importo complessivo di € 3.873,92, al lordo di ritenuta d'acconto.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa rideterminazione dei diritti e detrazione di una voce degli onorari, aggiornamento dell'aliquota IVA, l'importo da corrispondere al professionista risulta pari ad € 3.279,46, al lordo di ritenuta.

-Si ritiene ' opportuno precisare che non risulta adottato l'atto dirigenziale di impegno della presumibile spesa complessivo(€ 4.957,81), né liquidazione dell'acconto(€ 1.000,00), così come pur previsto nella D.G.R. n. 1431/2011.

Debito fuori bilancio n.3

Cont. n.29/08/SH-TAR Puglia Bari- Ricorso di S.G. c/ Regione Puglia e Comune di Trinitapoli.Competenze professionali spettanti all'avv.Anna Del Giudice

-Con provvedimento n. 579 del 17/04/2008 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al TAR Bari da S.G. per l'annullamento del decreto prot. n. 016681/2007 a firma del dirigente della Struttura Tecnica Prov.le di Foggia dell'Assessorato alle OO.PP- Settore LL.PP. di sospensione dei lavori per la demolizione e costruzione di un edificio sito in Trinitapoli.

-Con sentenza n. 660/2011, depositata in data 28/04/2011, il Tribunale adito dichiarava il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato,condannando parte ricorrente alla refusione delle spese processuali anche a favore della Regione Puglia.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 06/06//2011, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 07/06/2011 Prot. n. 11/L/ 11981, per un importo complessivo di € 5.650,96, al lordo di ritenuta d'acconto, al netto dell'acconto percepito, giusta A.D. n. 344/2008., con IVA al 20%..

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa applicazione della vigente aliquota IVA, l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 5.742,19, al lordo di ritenuta.

Debito fuori bilancio n.4



Cont.n.372/09/GI-Tribunale di Bari-Sez. Lavoro-B.C. c/ Regione Puglia, AUSL BA.Competenze professionali spettanti all'avv. Bernardino Simone.

-Con provvedimento n. 769 del 13/05/2009 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Bari –Sez. Lavoro- dalla sig.ra B.C. per il riconoscimento del diritto all'applicazione della "progressione economica orizzontale , di cui al CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali, nonché all'attribuzione dell'intero trattamento economico previsto per i dipendenti del Comparto Regione Puglia.

- Con sentenza n.14541/2010 del 22/11/2010 il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssalsabella Calia, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la Regione Puglia al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite a favore della ricorrente.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 05/12/2010, acquisita all'Ufficio Posta regionale in data 13/12/2010, per un totale di € 2.258,50(per diritti, onorario e r.f.), oltre CAP e IVA, importo rettificato in € 2.902,50 a seguito errore di trascrizione rilevato dal professionista,(giusta mail del 26/09/2017, in atti) .

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, l'importo da corrispondere al legale risulta pari ad € 2.646,10, al lordo di ritenuta.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale .

'Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione dei pregiudizi che potrebbero derivare all'Ente dal ritardo nel pagamento dei debiti indicati all'art. 1 che, in assenza del preventivo riconoscimento della loro legittimità, non può aver luogo.

Il Presidente della Giunta

Dott. Michele Emiliano



Legge Regionale _____ 2017, n. _____

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Quarantanovesimo provvedimento 2017.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

(dell'art. 73 comma 1 lettera e del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati:

1. Cont. n.1968/04/GR-C.d.S.=€ 2.798,30-Avv. Pierluigi Balducci
2. Cont.n.532/08/B/FO-Corte di Appello Lecce-=€ 3.279,46-Avv.Eliana De Luca
3. Cont.n. 29/08/SH-TAR Bari-=€ 5.742,19-Avv.Anna Del Giudice
4. Cont.n.372/09/GI-Trib.Bari-Sez. Lavoro=€ 2.646,10-Avv.Bernardino Simone

IMPORTO COMPLESSIVO:=€ 14.466,05

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa di € 14.466,05 si provvede:

- con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1;Cap. 1312”Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 3;Titolo 1;Cap. 1110091-“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura “

